

Causa T-310/01

Schneider Electric SA contro Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione che dichiara un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento»

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 22 ottobre 2002 II-4075

Massime della sentenza

1. *Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Decisione di chiedere informazioni alle parti notificanti — Sospensione automatica del termine di quattro mesi di cui all'art. 10, n. 3, del regolamento n. 4064/89 [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, artt. 10, nn. 3 e 4, e 11, n. 5]*

2. *Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune — Mercato rilevante — Delimitazione geografica*
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, n. 3)
3. *Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune — Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola la concorrenza — Criteri di valutazione*
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, n. 3)
4. *Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune — Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola la concorrenza — Importanza della gamma di prodotti e di marchi dell'entità risultante dalla concentrazione — Carattere non determinante nel caso di una presenza e di un'offerta che variano da un mercato nazionale all'altro*
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, n. 3)
5. *Concorrenza — Concentrazioni — Lacune che viciano la decisione di incompatibilità con il mercato comune — Irrilevanza in presenza di un insieme di elementi che giustificano altrimenti la decisione*
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, n. 3)
6. *Concorrenza — Concentrazioni — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario*
[Regolamento (CE) della Commissione n. 447/98, art. 13, n. 2]

1. Quando, in mancanza di risposta delle parti notificanti di un'operazione di concentrazione di imprese ad una lettera di richiesta di informazioni in un termine ragionevole fissato nella lettera stessa, la Commissione adotta, sul fondamento dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, una decisione che ordini alle interessate di fornirle le informazioni richieste, il termine di quattro mesi di cui all'art. 10, n. 3, del detto regolamento «è eccezionalmente sospeso», secondo i termini imperativi utilizzati dal n. 4 di questo articolo. L'impiego del termine «eccezionalmente» non impedisce che una decisione recante richiesta di informa-

zioni, regolarmente indirizzata dalla Commissione ad un'impresa notificante, produca automaticamente l'effetto di sospendere il termine di quattro mesi a partire dalla data in cui è stata constatata la mancata trasmissione delle informazioni necessarie e fino alla data in cui viene posto termine a tale omissione.

Il carattere eccezionale che il regolamento n. 4064/89 attribuisce alla sospensione del termine si riferisce

infatti al sopravvenire dei presupposti che consentono l'adozione di una decisione recante richiesta di informazioni e non alle conseguenze da trarre da una decisione di questo tipo.

(v. punti 99-100, 104, 106, 109)

2. Il mercato geografico da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, è una zona geografica ben definita, nella quale il prodotto considerato viene distribuito e in cui le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee per tutti gli operatori economici perché possano essere ragionevolmente valutati gli effetti sulla concorrenza dell'operazione di concentrazione tra imprese notificata.

(v. punto 154)

3. Quando applica il regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, la Commissione, per mettere in evidenza il rischio di creazione o di rafforzamento di una posizione dominante che ostacola la concorrenza, su mercati settoriali di dimensione nazionale anteriormente definiti, deve utilizzare indizi di potenza economica rela-

tivi a tali mercati. Essa ha altresì la possibilità di prendere in considerazione l'esistenza di effetti transnazionali suscettibili di rafforzare l'impatto di un'operazione di concentrazione su ciascuno dei mercati settoriali nazionali ritenuti rilevanti, ma tale esistenza dev'essere dimostrata validamente e non semplicemente presunta.

(v. punti 171, 178-179)

4. Quando applica il regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, la Commissione, nella valutazione dei rischi di creazione o di rafforzamento di una posizione dominante che ostacola la concorrenza, su mercati settoriali di dimensione nazionale condizionati da un'operazione di concentrazione, non può addurre come pretesto il fatto che la nuova entità disporrà di una gamma di prodotti e di marchi senza pari nell'insieme dello spazio economico europeo qualora essa non sia in grado di dimostrare che il complesso di tale gamma è offerto sui mercati nazionali colpiti.

(v. punti 239-243, 255-257, 262)

5. Quale che sia l'ampiezza delle lacune che può presentare una decisione della

Commissione che accerta l'incompatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune, tali lacune non possono determinare l'annullamento della decisione stessa se, e nei limiti in cui, l'insieme degli altri elementi contenuti in quest'ultima consente al giudice comunitario di ritenere dimostrato che in ogni caso la realizzazione dell'operazione comunque porterà alla creazione od al rafforzamento di una posizione dominante comportante un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.

(v. punto 412)

6. La comunicazione degli addebiti deve contenere un'esposizione degli addebiti formulata in termini sufficientemente chiari da poter soddisfare l'obiettivo che a tale atto assegnano i regolamenti comunitari e che consiste nel fornire alle imprese tutti gli elementi necessari perché esse possano far valere utilmente le proprie difese prima che la Commissione adotti una decisione definitiva.

Tale esigenza è particolarmente forte nell'ambito dei procedimenti di controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese disciplinate dal regolamento n. 4064/89, dove la Commissione procede ad una valutazione in prospettiva futura della situazione della concorrenza che avrebbe potuto determinarsi successivamente all'operazione di concentrazione esaminata. Nell'ambito di tali procedimenti, la comunicazione degli addebiti non ha come solo scopo quello di precisare gli addebiti e di attribuire all'impresa destinataria la possibilità di presentare le proprie osservazioni in replica. Tale atto è destinato anche a permettere alle parti notificanti di considerare l'opportunità di presentare misure correttive e, in particolare, proposte di cessioni di attività, nonché di valutare in un momento sufficientemente anticipato, tenuto conto dell'imperativo di celerità che caratterizza l'economia generale del regolamento n. 4064/89, l'ampiezza necessaria di tali cessioni, al fine di rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune nei tempi opportuni.

(v. punti 440-444)